



**AVV. MAURO BOSCHIROLI**  
**NOTAIO**

CREMA  
piazza Trento e Trieste, 11 -  
Tel 0373 1970659 - Fax 0373 386028

E-mail: [studio@notaiboschirolis.it](mailto:studio@notaiboschirolis.it)

Allegato "A" all'atto n. 11089/9192 di rep./racc.

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

È costituita una fondazione (di seguito, la "Fondazione") denominata

**"FONDAZIONE TUTTI AL CENTRO".**

La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione "Fondazione Tutti Al Centro Ente del Terzo Settore" (in breve "Fondazione Tutti Al Centro ETS") e, pertanto, di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### **Articolo 2 - Sede, delegazioni e uffici**

La Fondazione ha sede legale in Cremona (CR), all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative, con propria delibera, senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

### **Articolo 3 - Durata**

La Fondazione ha durata illimitata.

### **Articolo 4 - Scopi, finalità, attività**

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore e, in particolare, lo sviluppo e la promozione di una cultura di inclusività, sostenibilità e socialità del mercato del lavoro, tramite attività di educazione, formazione, istruzione, ricerca e cultura, anche nei confronti di soggetti svantaggiati, in situazione di fragilità o a rischio di esclusione sociale, giovani *NEET* ("Not in Education, Employment or Training", ossia "che non studiano, non si stanno formando né lavorano"), persone con disabilità e, più in generale, di soggetti posti ai margini o al di fuori del mercato del lavoro.

La Fondazione, pertanto, intende porre in essere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

b) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lett. i);

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-

smo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l);

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, D.Lgs. 112/2017 (lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99, Regolamento UE 651/2014, e persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016, nonché persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4, Legge 1228/1954, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale annualmente documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo.

La Fondazione potrà inoltre compiere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;

b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;

d) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione, costituito dall'apporto in denaro descritto nell'atto costitutivo nonché da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti iniziali in denaro e dai beni, mobili o immobili, successivamente conferiti in detto fondo, o altre utilità impiegabili per gli scopi della Fondazione, nonché dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, che sia espressamente destinato ad incremento del fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è costituito da:\_\_\_\_\_

a) rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;\_\_\_\_\_

b) erogazioni liberali e gratuite e contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;\_\_\_\_\_

c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;\_\_\_\_\_

d) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.\_\_\_\_\_

Le risorse della Fondazione sono impiegate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.\_\_\_\_\_

#### **Articolo 6 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:\_\_\_\_\_

a) il Consiglio di Amministrazione;\_\_\_\_\_

b) il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente;\_\_\_\_\_

c) l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il Revisore o Collegio dei revisori.\_\_\_\_\_

#### **Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri nominati in sede di atto costitutivo.\_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.\_\_\_\_\_

Al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione, si procederà come segue:\_\_\_\_\_

a) il Consiglio di Amministrazione uscente, in occasione dell'ultima riunione del proprio mandato, determinerà il numero dei membri, da 3 (tre) a 11 (undici), del futuro Consiglio di Amministrazione;\_\_\_\_\_

b) il fondatore designerà almeno i due terzi dei membri del futuro Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente;\_\_\_\_\_

c) i membri restanti, ovvero tutti laddove il fondatore non potesse esprimere alcuna designazione, verranno designati dal Consiglio di Amministrazione uscente.\_\_\_\_\_

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso, ma unicamente al rimborso delle spese documentate e delle anticipazioni sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'interesse della Fondazione nella misura approvata dal Consiglio.\_\_\_\_\_

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:\_\_\_\_\_

a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;\_\_\_\_\_

b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS, trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48, commi 1, 2 e 3, del Codice del Terzo Settore.\_\_\_\_\_

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiunta-

mente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sono cause di decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente comma 5, lett. a);
- d) il mancato intervento, senza giustificato motivo, alle sedute per più di tre volte anche non consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, con deliberazione da assumersi a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

In ogni ipotesi di vacanza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i membri restanti provvederanno alla cooptazione di altrettanti membri che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.

In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
- b) conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;
- c) redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e, nel caso la redazione sia obbligatoria per legge o comunque ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione stesso, il bilancio sociale;
- d) approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- e) approva, ai sensi dell'art. 13, le modifiche al presente Statuto;
- f) delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 14 del presente Statuto, nominando e determinando i poteri di uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione.

#### **Articolo 9 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- a) di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei consiglieri ovvero da due componenti dell'Organo di controllo o dal Revisore, se nominati;

b) mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo o al Revisore, se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il FAX e la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori. — In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo o il Revisore.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti.

Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

#### **Articolo 10 - Il Presidente e il Vicepresidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

#### **Articolo 11 - Organo di controllo o Revisore**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.

Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che nomina altresì il Presidente dell'Organo di controllo.

I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codi-

ce Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

## **Articolo 12 - Esercizio e bilancio**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato, nei termini previsti dall'art. 48, comma 3, del Codice del Terzo Settore, all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce

al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

### **Articolo 13 - Modifiche statutarie e operazioni straordinarie**

Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica e ricevuto il parere favorevole del fondatore, laddove ancora esistente. Tali operazioni, così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice del Terzo Settore, devono essere iscritte nel RUNTS.

Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione, dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.

Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

### **Articolo 14 - Scioglimento ed estinzione**

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai quattro quinti di quelli in carica.

La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai quattro quinti di quelli in carica e ricevuto il parere favorevole del fondatore, laddove ancora esistente.

Nei casi sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dall'esaurimento della liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

### **Articolo 15 - Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

### **Articolo 16 - Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto la Fondazione è disciplinata dalle norme del D.Lgs. 117/2017, nonché del Codice Ci-

vile e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili. \_\_\_\_\_

F.to Daniele Daturi \_\_\_\_\_

F.to Bergamaschi Paolo \_\_\_\_\_

F.to Silvia Favalli \_\_\_\_\_

F.to Marialuisa Rocca \_\_\_\_\_

F.to Marco Manini \_\_\_\_\_

F.to Zelioli Gianfranca \_\_\_\_\_

F.to Sara Teresa Galuzzi \_\_\_\_\_

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo)